

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**15 luglio 1976****Determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore**

1. In difetto di diverso accordo tra le parti, la misura del compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, al produttore, ai sensi dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell'art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, é commisurata all'1,50 per cento delle quote di incassi lordi (canoni e pubblicità, distintamente per radio e televisione) riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione.

La misura e la modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell'una e dell'altra parte.¹

2. Sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1975.²

¹ Nota IMAIE - Questo regolamento non é mai stato emanato.

² Nota IMAIE - Questo articolo é tuttora inapplicato anche alla luce della legge 93/1992 che esclude gli artisti interpreti esecutori dal diritto del compenso derivante dalla vendita delle cassette video vergini.